

## **Legge del 3 maggio 2010 n. 70**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2010*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

### **Articolo 2**

Art. 2 Ordine di esecuzione

### **Articolo 3**

Art. 3 Entrata in vigore

### **Allegato 1**

Allegato

### **Allegato 2**

Allegato

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 20 maggio 2010*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
promulga

la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** -

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

*In vigore dal 20 maggio 2010*

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** -

Art. 2 Ordine di esecuzione

*In vigore dal 20 maggio 2010*

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** -

Art. 3 Entrata in vigore

*In vigore dal 20 maggio 2010*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

**Allegato 1** - Allegato

*In vigore dal 20 maggio 2010*

Consultare provvedimento in formato grafico pdf

[Torna al sommario](#)

**Allegato 2** - Allegato

*In vigore dal 20 maggio 2010*

Consultare provvedimento in formato grafico pdf



ALLEGATO

**ADDITIONAL  
P R O T O C O L**

**TO THE CONVENTION BETWEEN CYPRUS AND ITALY FOR THE AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24<sup>th</sup> April, 1974, and Protocol signed at Nicosia on 7<sup>th</sup> October, 1980 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

**ARTICLE I**

Paragraph (3) of Article 2 "Taxes Covered", shall be deleted and replaced by the following:

- "(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are:
- (a) in the case of Italy:
    - (i) the personal income tax;
    - (ii) the corporate income tax;
    - (iii) the regional tax on productive activities;whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian tax");
  - (b) in the case of Cyprus:
    - (i) the income tax;
    - (ii) the corporate income tax;
    - (iii) the special contribution for the defence of the Republic; and
    - (iv) the capital gains tax;whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Cyprus tax")

**ARTICLE II**

Paragraph 1 of Article 3 "General Definitions", shall be amended:

1. With the addition of the following new subparagraphs (a) and (b) and the re-lettering of existing subparagraphs (a) to (f) as (c) to (h):

- "(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law,



may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

- (b) the term "Cyprus" means the Republic of Cyprus and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea thereof as well as any area outside the territorial sea, including the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf, which has been or may hereafter be designated, under the laws of Cyprus and in accordance with international law, as an area within which Cyprus may exercise sovereign rights or jurisdiction;"

2. With the deletion and replacement of part (2) of subparagraph (f), re-lettered as (h) with the following:

- "2. in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"

### ARTICLE III

Article 23 "Allowance of deduction or credit" shall be deleted and replaced by the following:

#### "Article 23 Elimination of Double Taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Cyprus, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Cyprus but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Cyprus for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Cyprus:

Subject to the provisions of Cyprus Tax Law regarding credit for foreign tax, there shall be allowed as a credit against Cyprus tax payable in respect of any item of income derived from Italy the Italian tax paid under the laws of Italy and in accordance with this Convention. The credit shall not, however, exceed that part of the Cyprus tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to such items of income or capital."



## ARTICLE IV

Article 26 "Exchange of information" shall be deleted and replaced by the following:

- (1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
- (2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
- (3) In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
- (4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
- (5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

**ARTICLE V**

Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and its provisions shall be implemented upon mutual agreement of the competent authorities of the Contracting States.

This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

In Witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


Done in duplicate at NICOSIA on the 4<sup>th</sup> day of June 2009 in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic

For the Government  
of the Republic of Cyprus

Luigi NAPOLITANO

Charilaos STAVRAKIS



**PROTOCOLLO****AGGIUNTIVO****ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E CIPRO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e Protocollo firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" è soppresso e sostituito dal seguente:


- (3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- (a) per quanto concerne l'Italia:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  - (b) per quanto concerne Cipro:
    - (i) l'imposta sul reddito;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) il contributo speciale per la difesa della Repubblica; e
    - (iv) l'imposta sugli utili di capitale;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta cipriota");

**ARTICOLO II**

Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 "Definizioni Generali" è modificato:

1. con l'aggiunta dei nuovi seguenti commi (a) e (b) e la nuova numerazione dei commi esistenti (a) fino a (f) quali (c) fino a (h):

- "(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne



l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

- (b) il termine „Cipro” designa la Repubblica di Cipro e, usato in senso geografico, comprende il territorio nazionale, il suo mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale, inclusa la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione di Cipro ed al diritto internazionale, come zona all'interno della quale Cipro può esercitare diritti sovrani o giurisdizione;

2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma (f) (2), rinumerato quale (h), con il seguente:

- “2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;”.

### ARTICOLO III

L'articolo 23 “Concessione di una deduzione o di un credito” è soppresso e sostituito dal seguente:

#### Article 23

#### Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Cipro per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.



## 3. Per quanto concerne Cipro:

Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale cipriota concernente il credito per imposte assolate all'estero, l'imposta italiana pagata in conformità alla legislazione italiana ed alla presente Convenzione sarà imputata a credito rispetto all'imposta cipriota dovuta rispetto ad ogni elemento di reddito proveniente dall'Italia. Tuttavia, il credito non può eccedere la parte di imposta cipriota, calcolata prima di concedere il credito, che è attribuibile a detti elementi di reddito o di patrimonio.

## ARTICOLO IV

L'articolo 26 "Scambio di informazioni" è soppresso e sostituito dal seguente:

- (1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
- (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
  - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede

è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

- (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### ARTICOLO V

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni saranno attuate previo accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Micosia il 4 giorno di giugno 2009 nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo  
della Repubblica italiana



Luigi NAPOLITANO  
Ambasciatore della Repubblica  
italiana presso la Repubblica cipriota

Per il Governo  
della Repubblica di Cipro



Charilaos STAVRAKIS  
Ministro delle Finanze

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1957):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) l'11 gennaio 2010.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e il 16 febbraio 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010.

*Camera dei deputati* (atto n. 3228):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 9 e il 18 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2010.

10G0093

